



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898

Roma — Giovedì 31 Marzo

Numero 76

DIREZIONE

In Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE

In Via Larga nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

En Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 28; semestre L. 17; trimestre L. 9
 » a domicilio e nel Regno: » » 30; » » 19; » » 10
 Per gli Stati dell'Unione postale: » » 30; » » 21; » » 13
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli
 Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
 Altri annunci » 0.30 }
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta
 Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in
 testa al foglio degli annunci.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti; Legge n. 80 concernente gli infortuni sul lavoro
 — Regio decreto n. 86 che aumenta il contributo annuo del
 Governo nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella Pro-
 vincia di Aquila — Regio decreto n. 91 che convoca il Colle-
 gio elettorale di Palermo II per l'elezione del proprio Deputato
 — Regi decreti nn. LXIV e LXV (Parte supplementare) ri-
 spettanti costituzione di Enti morali — Decreto Ministeriale
 che assimila « i pesci conservati in scatole non marinati nè sot-
 t'olio » a quelli « marinati sott'olio » — Ministero del Tesoro: Di-
 rezione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazione —
 Ministero dei Lavori Pubblici: Disposizioni fatte nel personale
 del R. Ispettorato Generale delle strade ferrate — Ministero
 delle Poste e dei Telegrafi: Specchio dei prodotti telegrafici e
 telefonici del 2° trimestre dell'esercizio 1897-98 — Ministero di
 Agricoltura, Industria e Commercio: Divisione Industria e
 Commercio: Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle va-
 rie Borse del Regno.

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: Seduta del 30 marzo 1898 — R. Accademia
 delle Scienze di Torino: Adunanza del 27 marzo 1898 —
 Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Ste-
 fani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 80 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
 del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Limiti di applicazione della presente legge.

Art. 1.

La presente legge si applica agli operai addetti:

1° all'esercizio delle miniere, cave e torbiero;
 alle imprese di costruzioni edilizie; alle imprese per
 produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese
 telefoniche; alle industrie che trattano od applicano
 materie esplosive; agli arsenali o cantieri di costru-
 zioni marittime;

2° alle costruzioni ed imprese seguenti, qualora
 vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione
 o esercizio di strade ferrate, di mezzi di trasporto
 per fiumi, canali e laghi, di tramvie a trazione mec-
 canica; lavori di bonificazione idraulica; costruzioni
 e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni e
 restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie, nazio-
 nali e provinciali;

3° agli opifici industriali nei quali si fa uso di
 macchine mosse da agenti inanimati o da animali,
 qualora vi siano occupati più di cinque operai.

Art. 2.

È considerato come operaio, agli effetti della pre-
 sente legge:

1° chiunque, in modo permanente o avventizio e
 con remunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel
 lavoro fuori della propria abitazione;

2° chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza
 partecipare materialmente al lavoro, soprintende al
 lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non su-
 peri sette lire al giorno e la riscuota a periodi non
 maggiori d'un mese;

3° l'apprendista, con o senza salario, che parte-
 cipa alla esecuzione del lavoro.

TITOLO II.

Regolamenti preventivi.

Art. 3.

I capi o esercenti delle imprese, industrie e co-

struzioni indicate all'articolo 1 debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai.

Quando disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio.

Art. 4.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni, di cui all'articolo 1, e sentito il parere dei Consigli tecnici governativi, formulerà i regolamenti enunciati nell'articolo precedente, i quali dovranno essere approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatori regolamenti speciali, per singoli stabilimenti o consorzi di essi, sopra proposta dei loro capi.

Art. 5.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio vigilerà all'osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali e nei regolamenti sulle imprese, industrie e costruzioni di cui negli articoli precedenti, e degli obblighi imposti con la presente legge.

Per le ispezioni intese ad accertare l'osservanza dei regolamenti preventivi, il Ministero, oltre dei funzionari dipendenti dallo Stato, si varrà principalmente del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei sindacati di assicurazione mutua.

Gli ispettori incaricati delle ispezioni che accedono nelle fabbriche e nei cantieri, possono prendere cognizione del contratto originario di assicurazione. Essi devono astenersi, per quanto è possibile, dall'indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragione dell'ufficio, sotto pena di multa di lire 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'articolo 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori o delegati d'intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi interessati o impiegati come ingegneri, chimici, medici e meccanici.

TITOLO III.

Assicurazione.

Art. 6.

Debbono essere assicurati contro gl'infortuni sul

lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai occupati nelle imprese, industrie o costruzioni di cui all'articolo 1.

Devono essere assicurati anche gli operai che prestano servizio tecnico presso caldaie a vapore funzionanti fuori degli opifici.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai ha luogo anche quando le imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi, ovvero da società o da imprenditori che ne abbiano avuto da loro la concessione.

Per le imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non è continuativo, l'obbligo dell'assicurazione è limitato alla durata del lavoro.

Art. 7.

L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione di lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni.

Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

Art. 8.

Ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente della impresa, industria o costruzione occupa in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con multa da lire 50 a lire 1000, salvo l'obbligo dell'assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche di ufficio, a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 9.

La misura delle indennità assicurate agli operai in caso di infortunio, dovrà, secondo i casi, essere la seguente:

1° Nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di lire 3000;

2° Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3° Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità cominciando dal sesto giorno;

4° Nel caso d'inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto della inabi-

lità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità cominciando dal sesto giorno;

5° Nel caso di morte, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e sarà devoluta secondo le norme del Codice civile agli eredi testamentari o legittimi.

In mancanza di eredi, l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'articolo 26.

L'indennità dovrà essere liquidata e pagata entro tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio e nel caso di ritardo decorrerà sopra di essa dopo i tre mesi l'interesse nella misura normale.

Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti.

In ogni infortunio, il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

Art. 10.

I criteri per determinare i casi d'inabilità permanente e quelli d'inabilità temporanea saranno stabiliti col regolamento, di cui all'articolo 27 della presente legge.

Per determinare la misura delle indennità fissate nei numeri 1°, 2° e 5° dell'articolo 9, il salario annuo si valuta come eguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nelle ultime cinque settimane di lavoro pel numero di giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

Art. 11.

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'operaio e gli Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità, qualora lo stato di fatto manifesti erroneo il primo giudizio o nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.

Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennità, e si tratti d'inabilità temporanea, giudica il Collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a lire 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.

In mancanza del Collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore del luogo ove avvenne l'infortunio.

Di tutte le controversie il valore delle quali ecceda le lire 200 giudica il magistrato ordinario del luogo dove avvenga l'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.

Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato o di procuratore.

A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1893, n. 295.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi le lire 50, centesimi 50; da lire 50 a lire 100, una lira; e per ogni lire 100 in più, lire due.

In pendenza della controversia sulla indennità giornaliera, l'Istituto assicuratore è tenuto al pagamento di essa, salvo l'eventuale azione di regresso contro chi di diritto.

Le indennità pagate a titolo di provvisoria sono computate nella liquidazione definitiva.

Art. 12.

Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'articolo 9, è nullo.

Art. 13.

In caso d'inabilità permanente assoluta la indennità, liquidata a norma dell'articolo 9, n. 1°, sarà, di regola, convertita in rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità degli operai, e, finché questa non sia istituita, presso una delle Società di assicurazione sulla vita che esercitano legalmente nel Regno.

La Società assicuratrice sarà designata dalla persona colpita dall'infortunio.

In casi eccezionali, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà autorizzare il pagamento in capitale dell'indennità contemplata nel presente articolo.

Art. 14.

Il credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto, né pignorato, né sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell'articolo 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.

Art. 15.

L'azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio.

Art. 16.

L'assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a), per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni direttamente o per mezzo d'appaltatori o concessionari.

Le altre persone possono stipularla anche presso Società o imprese private d'assicurazione, autorizzate ad operare nel Regno con quelle speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 17.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso

la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie private:

1° Lo Stato per gli operai de' suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in caso d'infortuni;

2° Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate nell'articolo 6, hanno fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per decreto Reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 9, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate con norme aventi carattere generale dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata.

Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio;

3° Gli industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di Statuti debitamente approvati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai ed avere versato, in titoli emessi o garantiti dallo Stato, nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire 10 per ogni operaio occupato fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

All'atto della costituzione pel primo anno in via provvisoria gli industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertato, l'eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

Gli industriali riuniti in Sindacato rispondono in solido per la esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle Casse private e dei Sindacati saranno determinate nel regolamento, di cui all'articolo 27.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473, saranno applicate, per le operazioni da questa legge contemplate, anche alle Casse ed ai Sindacati costituiti secondo le prescrizioni di questo articolo.

Art. 18.

Le Società esercenti le reti ferroviarie, in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, saranno esonerate dall'obbligo di assicurare gli operai presso gli Istituti indicati nell'articolo 16, qualora modifichino gli Statuti nelle rispettive Casse pensioni e di soccorso di cui agli articoli 31 e 35 dei relativi capitoli d'onori, in modo da renderli conformi alle disposizioni della presente legge, senza che restino pregiudicati i diritti che dai medesimi Statuti derivano alle persone iscritte alle predette Casse.

La Compagnia Reale delle ferrovie sarde sarà pure esonerata dall'obbligo di assicurare i suoi operai qualora renda conformi a questa legge gli ordinamenti delle rispettive Casse di soccorso e previdenza.

Le modificazioni introdotte negli Statuti menzionati dovranno essere approvate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministero dei lavori pubblici.

Le Società ferroviarie predette non saranno obbligate a prestar cauzione, così per le Casse esistenti, come per altre che volessero fondare agli effetti della presente legge.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 19.

Nel termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge, i capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni obbligati all'assicurazione degli operai a termine dell'articolo 6, devono denunciare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al Prefetto della provincia, che ne darà subito notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Entro un mese dalla data della denuncia al Prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso l'Istituto di cui all'articolo 16, o deve esser data prova che fu provveduto a' termini degli articoli 17 e 18.

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai entro dieci giorni dal cominciamento dei lavori e nello stesso periodo di tempo debbono fare la denuncia di cui nella prima parte del presente articolo.

Art. 20.

Il capo o esercente dell'impresa, industria o costru-

zione deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto d'assicurazione, darne notizia al Prefetto della provincia direttamente o per mezzo del Sindaco, che dovrà trasmetterla immediatamente al Prefetto.

Il Prefetto trasmetterà alla fine di ogni mese al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nello stesso modo nei primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui sono avvenute. Il Prefetto ne darà subito notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Le norme per la denuncia e le indicazioni che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'articolo 27.

Le omissioni della denuncia e delle notificazioni predette saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire.

Art. 21.

Coloro che non adempiono all'obbligo della assicurazione nel termine stabilito, o, scaduta la polizza, non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero danno motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con una ammenda di lire 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione fino al massimo di lire 4000; ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e inoltre a versare un uguale ammontare nella Cassa che viene stabilita dall'articolo 26 di questa legge.

Art. 22.

Non ostante l'assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite, rimane la responsabilità civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo od esercente dell'impresa, industria o costruzione quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le precedenti disposizioni di questo articolo si applicano soltanto quando il fatto dal quale l'infortunio è derivato costituisce reato d'azione pubblica.

Qualora venisse dichiarato non essere luogo a procedimento perchè l'azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degli interessati proposta entro un anno da tale dichiara-

zione, il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei tre primi comma di questo articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che il danneggiato o i suoi eredi ricevono per effetto di questa legge.

Quando si faccia luogo a risarcimento, il danneggiato od i suoi eredi avranno diritto al pagamento della sola parte che eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

Art. 23.

Gl'Istituti assicuratori, i Sindacati e le Casse speciali debbono pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso che loro competerà delle somme pagate a titolo d'indennità e delle spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, quando l'infortunio sia avvenuto per le cause previste dall'articolo precedente.

La sentenza, che accerterà la responsabilità civile a norma del precedente articolo, basterà per il caso predetto a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile.

Competerà la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, quando per morte dell'imputato o per amnistia non possa proseguirsi il giudizio penale, e il relativo giudizio civile non potrà più istituirsi dopo trascorso un anno dalla dichiarazione che l'azione è rimasta per le dette cause estinta.

L'azione di regresso si prescrive nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

Art. 24.

Salvo i casi previsti dall'articolo 22, i capi o esercenti d'impresе, industrie o costruzioni di cui agli articoli 1 e 6 dopo stipulata l'assicurazione o dopo avere provveduto ai termini degli articoli 17 e 18, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Art. 25.

I capi o esercenti d'impresе, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'articolo 1, devono, nel termine di due giorni, dare notizia di ogni infortunio sul lavoro all'autorità locale di pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda da lire 50 a 100.

Art. 26.

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme e le altre versate a mente dell'articolo 9, n. 5°, e l'ammontare corrispondente all'in-

dennità nel caso previsto dall'articolo 21 saranno dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio adibite ai seguenti scopi e nell'ordine di precedenza con cui vengono indicati:

1° Per sovvenire gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni dell'articolo 21;

2° Per sussidiare, nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento, le Società che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi cinque giorni di malattia;

3° Per creare premi a favore degl'inventori di nuovi congegni protettori;

4° Per sussidiare le Associazioni ed Istituti che provvedono all'assistenza medica dei feriti sul lavoro.

Art. 27.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio decreto, sentito il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato.

Art. 28.

La presente legge entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1898.

UMBERTO.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero 86 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto in data 3 giugno 1872 n. 869 (serie 2^a), col quale veniva istituito in Aquila un Comitato forestale pel rimboscamento, col concorso del Governo, dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque ed a produrre danni;

Visto l'articolo 5° del suddetto Regio decreto, col quale si stabiliva che il Governo concorrevano nella metà delle spese per i lavori di rimboscamento su indicati e fino alla somma di L. 10,000 e che l'altra metà rimaneva a carico della Provincia e dei Co-

muni interessati, in conformità degli accordi che saranno presi fra essi;

Vista la deliberazione in data 9 settembre 1897 del Consiglio provinciale di Aquila, confermata da quella della Deputazione provinciale in data 18 novembre 1897 colla quale viene aumentato, da L. 5,000 a L. 10,000 il contributo annuo della Provincia nelle spese surricordate;

Considerato che tenuto conto del concorso dei Comuni della Provincia di Aquila, il contributo annuo complessivo nei lavori di rimboscamento, di cui sopra è cenno, della Provincia e dei Comuni stessi rimane così stabilito in L. 20,000;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877 n. 3917;

Sulla proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella Provincia di Aquila a cura di quel Comitato forestale, stabilito fino alla somma di L. 10,000 coll'articolo 5° del Regio decreto 3 giugno 1872 n. 869 (serie 2^a) è aumentato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, fino alla somma di L. 20,000 corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia e dai Comuni interessati, in conformità degli accordi che saranno fra essi presi.

La somma di L. 20,000 sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio al titolo « Concorso ai Comitati forestali per i rimboscamenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1898.

UMBERTO.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero 91 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 25 marzo 1898 col quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Palermo II;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge e-